

Deliberazione nr. 000036 del 04/03/2025

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON CONTENUTI TRANSATTIVI CON LA SOCIETA' CON.CAR S.R.L.

Nell'anno Duemilaventicinque il giorno Quattro del mese di Marzo alle ore 15:00, e successivamente, presso sala della Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	RIGHI RICCARDO	Sindaco	Si
2	LUGLI MARIELLA	Vice Sindaco	Si
3	ALBARANI GIULIANO	Assessore	Si
4	CALZOLARI TAMARA	Assessore	Si
5	DI LORETO ALESSANDRO	Assessore	Si
6	MALVEZZI PAOLO	Assessore	Si
7	PEDRAZZOLI SERENA	Assessore	Si
8	POLETTI PAOLA	Assessore	Si
	Presenti N. 8	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza BRIZZI CLEMENTINA in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno n. **5038** del **27/02/2025** avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON CONTENUTI TRANSATTIVI CON LA SOCIETA' CON.CAR S.R.L.”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno n. **5038** del **27/02/2025** avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON CONTENUTI TRANSATTIVI CON LA SOCIETA' CON.CAR S.R.L.”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, per le motivazioni di urgenza di cui alla proposta di deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
RIGHI RICCARDO

Il Segretario Generale
BRIZZI CLEMENTINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON CONTENUTI TRANSATTIVI CON LA SOCIETÀ CON.CAR S.R.L.

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 229 del 10 novembre 2005 procedeva ad approvare il Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo all'Ambito di trasformazione denominato "PP6" di V.le De Amicis e V.le L. Ariosto (di seguito anche solo piano o piano particolareggiato);
- a seguito dell'approvazione del piano particolareggiato di cui sopra, tra l'Amministrazione Comunale e la Società CON.CAR S.R.L., quale unica proprietaria dell'intera area oggetto d'intervento, veniva sottoscritta la convenzione urbanistica per l'attuazione del piano stipulata con atto notarile in data 21/09/2006, registrato a Carpi in data 09/10/2006 al n. 4364 T e trascritto a Modena in data 12/10/2006 al n. part. 23030;
- la società CON.CAR. S.R.L. aveva presentato fideiussione bancaria n. 275363 del 08/09/2006 dell'importo di euro 170.350,00 (centosettantamila trecentocinquanta,00) rilasciata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero – Area Affari Emilia Nord- Fideiussioni, a favore del Comune di Carpi, ai fini della completa e corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano in oggetto;
- con atti di compravendita in data 16/10/2006 trascritto a Modena in data 10/11/2006 al n. part. 26429 e successivo atto di rettifica in data 30/11/2006 trascritto a Modena in data 19/12/2006 al n. part. 29882, la Società CON.CAR S.R.L. cedeva alla UNIECO SOCIETÀ COOPERATIVA circa l'80% dell'area interessata dall'ambito di trasformazione, dando atto che a seguito di tale compravendita entrambe le società erano da considerarsi soggetti attuatori;
- a seguito della cessione dell'area la garanzia fideiussoria avrebbe dovuto essere correttamente suddivisa tra i due soggetti proprietari e precisamente la società CON.CAR. S.R.L. avrebbe dovuto mantenere in essere una fideiussione proporzionale alla quota di proprietà rimasta in capo alla medesima, pari a circa il 20% del totale e quindi approssimativamente a complessivi euro 34.070,00, mentre la società UNIECO SOCIETÀ COOPERATIVA avrebbe dovuto sostituirsi nella garanzia fideiussoria prestata da CON.CAR. S.R.L. proporzionalmente alla porzione di area acquistata, e pertanto prestare una garanzia pari a circa l'80% del totale per un importo di approssimativamente euro 136.280,00;
- tale suddivisione però non ha mai trovato applicazione in quanto la società UNIECO non ha mai operato in tal senso e pertanto la garanzia fideiussoria è rimasta totalmente a carico della società CON.CAR. SRL;
- la suddetta convenzione urbanistica prevedeva, a carico dei soggetti attuatori e proprietari

delle aree, l'obbligo di costruire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria del comparto; di cedere gratuitamente al Comune a semplice richiesta le opere di urbanizzazione realizzate; di dare attuazione al piano particolareggiato entro dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica;

- la Società CON.CAR S.R.L. procedeva alla richiesta di rilascio di permesso di costruire assunta agli atti con Prot. 56981 del 10/11/2006 pratica edilizia n. 1661/2006, poi rilasciato in data 14 febbraio 2008, per il quale ha corrisposto al Comune di Carpi il contributo di costruzione dell'importo di euro 128.969,38;

- la Società medesima procedeva in seguito alla richiesta di rilascio di permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria assunta agli atti con Prot. 2164 del 15/01/2008 pratica edilizia n. 2164/2008, poi rilasciato in data 30 aprile 2009;

- successivamente al rilascio dei titoli edilizi suddetti, non sono stati realizzati né le opere di urbanizzazione né alcun altro intervento, i titoli stessi sono decaduti e, dopo la loro decadenza, non sono state presentate altre istanze finalizzate al rilascio di ulteriori titoli edilizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

- sono trascorsi oltre dieci anni dalla data di stipula della convenzione urbanistica per l'attuazione del piano particolareggiato;

- a far data dal 21/09/2016 al 21/09/2019 la validità del piano è stata prorogata d'ufficio a seguito delle disposizioni stabilite dall'art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n.98 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69" (D.L. del Fare);

- in data 07/06/2017 con prot. 29747 la società CON.CAR S.R.L. ha chiesto la restituzione del contributo di costruzione interamente versato;

- con il decreto n. 161 del 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto in liquidazione coatta amministrativa la società UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA;

- in data 09/07/2019 con prot. 40256, la Società CON.CAR S.R.L. richiedeva all'Amministrazione Comunale di procedere ad effettuare un incontro tra le parti interessate, compresa la Società UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione, con lo scopo di valutare la fattibilità di una proposta d'intervento per l'ambito di trasformazione in oggetto;

- a seguito dell'incontro svoltosi tra l'Amministrazione Comunale e le suddette società, si conveniva che non c'erano le condizioni per l'attuazione del piano particolareggiato in considerazione del fatto che la Società UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA versava in liquidazione coatta amministrativa;

- pertanto ad oggi il piano particolareggiato è da intendersi decaduto a tutti gli effetti, considerando anche le proroghe ex lege;

- in data 10/12/2020 con prot. 69831, in nome e per conto della Società CON.CAR S.R.L. veniva presentata istanza di annullamento della precedente richiesta di restituzione del contributo di costruzione e di proroga di 5 anni dei termini di validità della convenzione urbanistica per l'attuazione del piano;

- nell'istanza medesima, la suddetta Società chiedeva di poter recedere dagli obblighi convenzionali in caso di diniego della proroga, previa definizione di un equo accordo economico bilaterale;

- in data 27/06/2017 si procedeva ad accertare l'assenza di opere riferibili a nuova costruzione di cui al PdC 1661/2006 come espressamente riportato nel verbale prot. 34624/2017;
- le opere di urbanizzazione primaria previste dal piano particolareggiato non sono mai state eseguite, integrando quindi inadempimento degli obblighi convenzionali;
- la società CON.CAR.S.R.L. è ancora proprietaria della parte dell'area interessata dal Piano Particolareggiato pari a circa il 20% del lotto, ma la fideiussione dalla stessa prestata è relativa a tutto il comparto oggetto di Piano Particolareggiato;
- la società UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione ha alienato la propria quota di proprietà pari a circa l'80% del lotto a un soggetto privato, che a sua volta ha trasferito il bene ad un'altra società, pertanto tale consistenza immobiliare è attualmente di proprietà di un soggetto terzo, come da rogito di compravendita in data 23 marzo 2023, trascritto a Modena in data 03/04/2023 al n. part. 6792;
- il nuovo soggetto di cui al precedente punto potrà procedere alla trasformazione dell'area tramite la presentazione di idoneo strumento attuativo preventivo in coerenza con la Strategia e conformità alle norme tecniche del PUG, e conseguentemente dovrà prestare a sua volta idonee garanzie finanziarie in relazione alle dotazioni territoriali da realizzare, come eventualmente stabilite dallo specifico accordo operativo;
- in data 02/09/2022 prot. 56336 il Comune di Carpi ha svincolato un'ulteriore fideiussione prestata da CON.CAR. S.R.L., pari a 25.000,00 euro, volta alla salvaguardia di una farnia esistente come tutela dagli eventuali danni che potevano essere causati alla pianta dai lavori di trasformazione dell'area, lavori che non sono mai stati avviati; pertanto, in conseguenza anche della decadenza dei termini di validità della convenzione, la garanzia è stata restituita

Considerato che:

- secondo la costante giurisprudenza, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di restituire gli importi corrisposti a titolo di oneri concessori in quanto, "essendo il contributo di costruzione strettamente correlato alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, dunque, al concreto esercizio della facoltà di costruire, esso non è dovuto in caso di rinuncia o, comunque, di mancato utilizzo del permesso di costruire, con conseguente obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di restituire le somme eventualmente incamerate a tale titolo". E' indifferente, afferma il TAR, che le somme siano state versate in forza di convenzione, piuttosto che di titolo edilizio (cfr. fra le tante, TAR Campania Salerno, sez. I, 31 gennaio 2017, n. 179, Consiglio di Stato n. 4633/2021, n. 1475/2018);
- per consolidata giurisprudenza, la scadenza del termine per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, in base all'art. 2935 c.c., per cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. (*Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3127; Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3126, Cons. Stato IV, 11 gennaio 2021, n. 349*). Il Comune, una volta consumato il termine di validità della convenzione, ha dunque dieci anni di tempo per poter azionare i diritti ivi previsti (*Cons. Stato Sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7008*);

- ancora secondo il Consiglio di Stato, Sentenza 16 luglio 2021 n. 5358 *“La scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l'efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti. Tuttavia, ciò non significa che l'Amministrazione resti vincolata sine die alle scelte urbanistiche trasfuse nella convenzione, ma soltanto che le parti possono anche oltre il termine di scadenza suindicato esigere l'adempimento degli obblighi che la controparte si è assunta con la convenzione stessa...”*

Valutato pertanto che:

- se, da un lato, sussiste una responsabilità in capo al soggetto privato per la mancata realizzazione delle opere pubbliche previste nella convenzione stessa, che ha comportato il permanere di una situazione di degrado urbano per molti anni di un'area a ridosso del centro storico, dall'altro non si ritiene rispondente all'interesse pubblico l'escussione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione di opere di urbanizzazione di un piano di quasi 20 anni fa, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) tali previsioni circa l'assetto della città pubblica non sono più attuali, in quanto a servizio del solo insediamento ivi previsto ed, in particolare, alla luce del Piano Urbanistico Generale dell'Unione delle Terre d'Argine, redatto in forma intercomunale, approvato dal Consiglio Comunale di Carpi in data 07/03/2024 con delibera n.15 e successivamente da parte del Consiglio Unione delle Terre d'Argine con delibera n.10 del 11/03/2024, entrato in vigore il 10/04/2024 data di pubblicazione sul BURERT, il quale ha assoggettato l'ambito ad una ri-pianificazione, classificandolo “Tessuto da rigenerare”, stabilendo nuove regole per la sua trasformazione e, nella Strategia locale - Centro storico (Elaborato ST3), dichiarando che tale area, posta nelle immediate vicinanze del Centro storico, si pone come luogo ideale per la riorganizzazione del sistema dei parcheggi di attestamento esterno al centro storico, al fine di un loro potenziamento sia sotto il profilo del numero che della qualità del servizio offerto e per rafforzare il ruolo attrattivo di centralità pubblica del Centro storico di Carpi;

b) l'incremento dei prezzi delle opere edili avvenuto in questo arco temporale (19 anni) è tale che la somma garantita dalla fideiussione non sarebbe più sufficiente a coprire le spese necessarie alla realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione non attuate;

- pertanto non si ritiene di procedere all'escussione della fideiussione, in quanto ciò comporterebbe la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in sostituzione del privato, secondo un disegno della città ormai superato rispetto agli interessi pubblici attesi e richiamati nel PUG, su tale quadrante della città la cui attuazione si porrebbe in contrasto con la Strategia del PUG stesso o ne renderebbe più gravoso il perseguimento;

- l'area denominata “ex cantina” è oggetto di interessamento da parte del nuovo Soggetto proprietario e futuro attuatore, che si assumerà l'impegno di procedere a riqualificare l'area;

- in data 30/06/2021 prot. gen. n. 40751 il Comune comunicava alla Società CON.CAR S.R.L. l'avvio delle procedure necessarie per la predisposizione di una proposta transattiva finalizzata alla restituzione della garanzia fideiussoria, previa determinazione di una somma che l'Amministrazione Comunale avrebbe trattenuto quale compensazione per

inadempimento della società CON.CAR S.R.L. agli obblighi convenzionali;

Tenuto conto che:

- in data 15/09/2023 con prot. 58838 la Società ha comunicato l'intenzione di recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione urbanistica, a seguito della decadenza del titolo abilitativo, e ha proposto di addivenire ad una transazione, che consenta di poter formalizzare in tempi rapidi il recesso dagli obblighi assunti nella convenzione stessa, lo svincolo della fideiussione dell'importo di euro 170.350,00 prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'intero comparto e la restituzione del contributo di costruzione già versato per l'importo di euro 128.969,38, con il riconoscimento al Comune della somma di euro 35.046,47 a titolo di compensazione per inadempimento agli obblighi convenzionali; la somma copre interamente la quota della garanzia fideiussoria, pari al 20% del totale, prestata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria che spetterebbe a CON.CAR. S.R.L. proporzionalmente alla sua quota proprietaria e, in luogo di una parziale escussione della fideiussione prestata per l'intero comparto, sarebbe corrisposta trattenendo la stessa dal contributo di costruzione restituendo così alla società la somma di euro 93.922,91. Contabilmente pertanto si procederà ad utilizzare lo stanziamento di spesa alla voce di bilancio "7670.00.01 Restituzione concessioni edilizie e diritti superficie" anno 2025 per fare fronte alla restituzione del contributo di costruzione per 128.969,38, mentre la somma di euro 35.046,47 a titolo di indennizzo per inadempimento degli obblighi convenzionali sarà introitata alla voce di bilancio "1400.00.29 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi e recuperi somme"
- l'importo di euro 35.046,47 è stato determinato con riferimento a opere di urbanizzazione esistenti lungo il confine del comparto realizzate dal Comune (tratto di ciclopedonale e parcheggi);
- l'intenzione di addivenire ad un accordo transattivo alle condizioni di cui al punto precedente è stata confermata dal tecnico della Società con comunicazione prot. 680 del 07/01/2025

Ritenuto che:

- sia vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, per quanto riportato nel precedente "valutato", accogliere la richiesta di recesso dagli obblighi convenzionali avanzata dalla società CON.CAR S.R.L. e di svincolo della fideiussione prestata dalla medesima società, trattenendo la somma di euro 35.046,47 dall'importo del contributo di costruzione, a titolo di compensazione per inadempimento agli obblighi convenzionali, pur riconoscendo che non sussiste più un interesse pubblico alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato "PP6", oggi decaduto e superato dal nuovo PUG;
- il Comune di Carpi e la società CON.CAR S.R.L. hanno concordato e definito le modalità di recesso della Società dagli obblighi e dai rapporti instauratisi tra i contraenti a seguito della sottoscrizione della convenzione urbanistica già citata e le tempistiche per lo svincolo della fideiussione bancaria e per la restituzione del contributo di costruzione ed è stato conseguentemente redatto lo schema di "Accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 con contenuti transattivi" allegato alla presente proposta

Visto lo schema di accordo transattivo allegato alla presente, ricevuto in data 27/01/2025 con prot. 6050, relativo al recesso dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della

convenzione urbanistica, contestuale restituzione degli oneri concessori già corrisposti all'Amministrazione Comunale dalla Società CON.CAR S.R.L. e svincolo integrale della relativa fideiussione e condividendone i contenuti;

Accertato che l'Accordo sopra richiamato prevede la restituzione alla società CON.CAR S.R.L. del contributo di costruzione per l'importo di euro 93.922,91, a fronte del riconoscimento della somma pari ad euro 35.046,47 che verrà trattenuta dall'Amministrazione Comunale a titolo di compensazione per inadempimento agli obblighi convenzionali;

Preso atto che detta spesa di euro 93.922,91, trova copertura alla voce di bilancio n. 7670.00.01 *"TRASFERIMENTI DI CAPITALE Restituzione concessioni edilizie e diritti di superficie"* del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- con deliberazione del C.C. n. 75 del 24/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- con deliberazione di C.C. n. 99 del 23/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- con deliberazione di C.C. n. 100 del 23/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione di G.C. n. 258 del 23/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Vista la seguente normativa:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";
- il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera C.C. n. 148/1991 e successive modificazioni, revisione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09.02.2017, esecutiva dal 03.03.2017;

Richiamato l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;

Richiamato altresì il consolidato orientamento della Corte dei Conti - Sezione Regionale

di Controllo per l'Emilia Romagna, che ha espresso il proprio avviso in merito all'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione - obbligatorio nei casi in cui costituisca atto di un procedimento che deve concludersi con una delibera del Consiglio - anche con riferimento a procedimenti relativi all'approvazione di transazioni non di competenza del Consiglio, ove di particolare rilievo o relative a controversie di notevole entità (Deliberazioni n. 160/2022/PAR, 27/2018/VSGO, 75/2017/VSGO);

Dato atto che nel caso di specie è stato, pertanto, richiesto il parere dell'organo di revisione trattandosi di transazione di notevole entità;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:

- dal Dirigente del Settore S4 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile

Preso altresì atto dell'allegato parere dell'organo di revisione finanziaria

PROPONE

ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. **di approvare** lo schema di "Accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 con contenuti transattivi", relativo al recesso dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano Particolareggiato approvato con atto Consiliare n. 229/2005, così come richiesto dalla Società CON.CAR S.R.L. con comunicazione del 15/09/2023 prot. 58838 sopra richiamata;
2. **di prendere atto** che la Società CON.CAR S.R.L. procederà a corrispondere all'Amministrazione Comunale, così come espressamente riportato nello schema di accordo, la somma di euro 35.046,47 a titolo di compensazione per inadempimento agli obblighi convenzionali in capo alla società stessa; tale somma sarà introitata alla voce di bilancio "1400.00.29 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi e recuperi somme". Il presente importo verrà trattenuto da quello dovuto per la restituzione degli oneri concessori di cui al punto successivo;
3. **di dare atto** che l'Amministrazione procederà a restituire alla società Con.Car.srl il contributo di costruzione già versato per l'importo di euro 128.969,38; tale somma sarà contabilizzata alla voce di bilancio "7670.00.01 Restituzione concessioni edilizie e diritti superficie" anno 2025;
4. **di stabilire che** la restituzione della somma netta di euro 93.922,91, pari all'importo degli oneri concessori detratta la somma da corrispondere all'Amministrazione Comunale a titolo di compensazione, avverrà con predisposizione di determinazione dirigenziale, entro 15 giorni dalla registrazione dell'accordo da stipularsi tra il Comune di Carpi e la Società CON.CAR S.R.L.;

5. **di non escutere** la fideiussione bancaria n. 275363 del 08/09/2006 dell'importo di euro 170.350,00 (centosettantamila trecentocinquanta/00) rilasciata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero – Area Affari Emilia Nord- Fideiussioni, a favore del Comune di Carpi, ai fini della completa e corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano in oggetto, e pertanto **di svincolarla integralmente** entro 15 giorni dalla registrazione del suddetto accordo transattivo;
6. **di stabilire** che la sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto di approvazione costituisce la chiusura del procedimento amministrativo avviato con comunicazione del 30/06/2021 prot. gen. 40751 di cui in premessa;
7. **di dare mandato** al Dirigente del Settore S4, Dott. urb. Renzo Pavignani, di adottare tutti gli atti necessari per dare esecutività alla presente deliberazione, di sottoscrivere il suddetto Accordo e di effettuare eventuali precisazioni al presente dispositivo in sede di stipula di atto notarile

PROPONE INOLTRE

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, al fine di dare corso tempestivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto.

PROPOSTA N.
5038 del 27/02/2025

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON CONTENUTI TRANSATTIVI CON LA SOCIETA' CON.CAR S.R.L.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

04/03/2025

Il Responsabile del S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
URBANA - EDILIZIA PRIVATA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA N.
5038 del 27/02/2025

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON CONTENUTI TRANSATTIVI CON LA SOCIETA' CON.CAR S.R.L.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

04/03/2025

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 11/03/2025 al giorno 26/03/2025.

L'addetto alla pubblicazione
ALBORESI MAURO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/03/2025 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

☒

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000